

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 31-03-2021

OGGETTO: OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE PATRIMONIALE UNICO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI CUI ALLA L. 160/2019 ART.1 C. 816 E SEGUENTI

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **16:10** in **Videoconferenza**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **FRANCESCO LIMATOLA** nella sua qualità di **SINDACO**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
LIMATOLA FRANCESCO	X	
PACCIANI STEFANIA	X	
MENGHINI ELENA	X	
RABAZZI EMILIANO	X	
RUSCI BARBARA	X	
MORI ANTONIO	X	
IANNUZZI FRANCO	X	
STACCHINI LEANDRO	X	
CATONI GIORGIO	X	
BROGI ULDERICO		X
PAZZAGLI PAOLO	X	
PIRAS LORENZO		X
GAMBASSI MARIO	X	

Numero totale PRESENTI: **11** – ASSENTI: **2**

Partecipa e assiste il Dott. **DOMENICO FIMMANO'**, incaricato della redazione del processo verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

IL RESPONSABILE

VISTI:

-l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATI l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

CONSIDERATO CHE:

in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;

RILEVATO quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ED ALL'approvazione del relativo regolamento e delle relative tariffe per l'anno 2021 entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione ;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- il comma 4 dell'art. 3 del D.L. 41 DEL 22/3/2021 "Decreto sostegni" che differisce al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

VISTO Il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

-Regolamento per l'applicazione della TOSAP approvato ai sensi del d. lgs. 507/93 con delibera di CC .n.140 del 27.02.1995 e s.m.i.;

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di CC. n. 56 del

29.12.1995;

- Delibera di GM n 41 del 8.04.2005 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP così come riconfermata successivi anni ;
- Delibera di GM n.32 del 26.03.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

RILEVATO CHE il comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 stabilisce che Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegato alla presente;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RICHIAMATA la deliberazione G. C. n. 5/2021 con la quale si provvede a regolare il regime transitorio, nelle more dell'istituzione del canone patrimoniale unico e dell' approvazione del relativo regolamento;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, n...7./2021 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

PROPONE

1) DI ISTITUIRE, per quanto espresso in premessa, il Canone Patrimoniale Unico ai sensi dei commi 816-837 dell' articolo 1 L.160/2019, con decorrenza 1.1.2021;

2) DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale Unico composto dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836 , e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di cui alla L. 160/2019 art 1 c- 837,

e costituito da n° 72 articoli e dalla classificazione delle strade, allegati alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale rispettivamente sotto le lettere A) e B) ;

3) DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

4) DI DISPORRE che i regolamenti delle entrate che vengono sostituiti con l'approvazione del presente così come riportati in elenco in narrativa, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;

5) DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e dell'invarianza degli equilibri di bilancio;

Illustra l'argomento l'Assessore Rusci: "A seguito di quanto disposto dalla legge 160 del 2019 si rende necessario istituire e disciplinare **il canone patrimoniale unico**.

Prima di tutto dobbiamo dire che a partire dal 1 gennaio 2021 sono stati abrogati la tassa per l'occupazione delle spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale di pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni per l'installazione di mezzi pubblicitari questi sono stati sostituiti dal canone patrimoniale di concessione.

A decorrere dal 1 gennaio 2021 viene istituito dai Comuni **il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'occupazione delle aree degli spazi** .

abbiamo quindi in allegato lo schema di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale .

Nel regolamento, che deve essere adottato dal consiglio comunale, sono indicati le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e per l'autorizzazione all' installazione degli impianti l'individuazione delle tipologie degli impianti pubblicitari

le superfici degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni e le esenzioni, riduzioni e eventuali verifiche su abusi e sanzioni amministrative pecuniarie.

la legge 160/2019 stabilisce che il canone è disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni sostituiti , fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

con questo proposta, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si propone quindi di istituire il canone patrimoniale unico ai sensi dei commi 816 837 dell'articolo 1 legge 160 del 2019 con decorrenza 1 gennaio 2021 e di approvare il regolamento per l'applicazione del **canone patrimoniale unico** composto dal canone patrimoniale di concessione autorizzazione per esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui alla legge 160/2019".

Il consigliere Pazzagli chiede se è rimasto tutto invariato. Il Sindaco precisa che c'è invarianza sul gettito e che le tariffe saranno stabilite dalla Giunta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta sopra riportata,

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione così come formulata;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio proponente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi riportato;

RITENUTO di dover, quindi , deliberare in merito;

VISTO il seguente esito della votazione: voti favorevoli 9, astenuti 2 (Pazzagli e Gambassi);

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.

Valutata l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione con separata e successiva votazione che ha riportato il seguente risultato: voti favorevoli 9, astenuti 2 (Pazzagli e Gambassi)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e.ss.mm.ii

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
FRANCESCO LIMATOLA

II SEGRETARIO
DOMENICO FIMMANO'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO
DOMENICO FIMMANO'

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI ROCCASTRADA TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE

OCCUPAZIONI ANNUALI (Permanenti) per Comuni fino a 10,000 abitanti _ TARIFFA STANDARD € 30,00

DESCRIZIONE	TARIFFA A MQ		COEFFICIENTE APPLICATO	
	CAT. I	CAT. II	CAT. I	CAT. II
A Occupazione del Suolo Comunale	25,60 €	14,80 €	0,8534	0,4934
B Occupazioni di Spazi Sottostanti e Sovrastanti il Suolo Pubblico (riduzione ad 1/4)	6,40 €	3,70 €	0,2133	0,1233
C Occupazioni con passi carrabili, anche quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzioni di carburanti (riduzione di legge 50%)	12,80 €	7,40 €	0,4267	0,2467
D Accessi carrabili o pedonali a raso, per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (riduzione del 50%)	12,80 €	7,40 €	0,4267	0,2467
E Passi Carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili o di fatto non utilizzati (riduzione di legge 90%)	2,56 €	1,48 €	0,0853	0,0493
F Occupazioni con Autovetture adibite a trasporto pubblico (TAXI) la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettere A	25,60 €	14,80 €	0,8534	0,4934
G Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. n.46 del D.Lgs. 507/93	<i>La tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 1,50 . In ogni caso la tassa dovuta al Comune non potrà essere inferiore alla misura minima pari ad € 800,00 anche nell'ipotesi in cui l'azienda che abbia effettuato occupazioni sul territorio comunale non presenti utenze nello stesso.</i>			
H Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi : La tassa non si applica ai sensi dell'art. 3 comma 62, L.28/12/1995. n.549	0	0	0	0

PER OGNI APPARECCHIO E PER ANNO

DESCRIZIONE	TARIFFE		COEFF.
	Centro abitato	Rimanente territorio Comunale	
I Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.	14,50 €	7,25 €	0,4832 € 0,2418 €

PER OGNI DISTRIBUTORE E PER ANNO

DESCRIZIONE	TARIFFE		COEFF.
	Centro abitato	Rimanente territorio Comunale	
L Distributori di Carburanti: Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a mq.4	43,40 €	7,25 €	1,4465 € 0,2418 €

OCCUPAZIONI TEMPORANEE per Comuni fino a 10,000 abitanti _ TARIFFA STANDARD € 0,60

DESCRIZIONE	TARIFFA A MQ fino a 6 ore		COEFF. APPLICATO fino a 6 ore		TARIFFA A MQ tra 6 e 12 ore		COEFF. APPLICATO tra 6 e 12 ore		TARIFFA A MQ tra 12 e 24 ore		COEFF. APPLICATO tra 12 e 24 ore		TARIFFA A MQ oltre i 14 giorni		COEFF. APPLICATO oltre i 14 giorni	
	CAT. I	CAT. II	CAT. I	CAT. II	CAT. I	CAT. II	CAT. I	CAT. II	CAT. I	CAT. II	CAT. I	CAT. II	CAT. I	CAT. II	CAT. I	CAT. II
	A Occupazione del Suolo Comunale	0,56 €	0,18 €	0,940	0,300	0,87 €	0,27 €	1,45	0,45	1,44 €	0,43 €	2,40	0,717	0,72 €	0,22 €	1,20
B Occupazioni di Spazi Sottostanti e Sovrastanti il Suolo Pubblico (riduzione ad 1/4)	0,14 €	0,045 €	0,235	0,075	0,218 €	0,072 €	0,363	0,12	0,360 €	0,108 €	0,60	0,18	0,180 €	0,055 €	0,30	0,092
C Fiere e Festeggiamenti (stessa Tariffa Lettera A)	0,56 €	0,18 €	0,940	0,300	0,87 €	0,27 €	1,45	0,45	1,44 €	0,43 €	2,40	0,717	0,72 €	0,22 €	1,20	0,366
D Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui alla lettera A sono ridotte del 50% (per le occupazioni a carattere ricorrente, è prevista una ulteriore riduzione del 50% se il canone viene versato entro il 31/3 in un'unica soluzione)	0,28 €	0,090 €	0,470	0,1500	0,44 €	0,14 €	0,733	0,240	0,72 €	0,22 €	1,20	0,367	0,36 €	0,11 €	0,60	0,183
E Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A è ridotta del 80%	0,11 €	0,036 €	0,175	0,060	0,18 €	0,06 €	0,300	0,100	0,29 €	0,09 €	0,483	0,150	0,15 €	0,05 €	0,25	0,084
F Per le Occupazioni temporanee per i fini di cui all'Art.46 DLgs 507/93, comma 1 (Seggiovie e Funivie) la tariffa è ridotta del 50% rispetto alla lettera A	0,28 €	0,090 €	0,470	0,1500	0,44 €	0,14 €	0,734	0,234	0,72 €	0,22 €	1,20	0,366	0,36 €	0,11 €	0,60	0,184
G Occupazioni con Autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa alla lettera A	0,56 €	0,18 €	0,940	0,300	0,87 €	0,27 €	1,45	0,45	1,50 €	0,43 €	2,50	0,717	0,72 €	0,22 €	1,20	0,367
H Per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A sono ridotte del 50%	0,28 €	0,090 €	0,470	0,1500	0,44 €	0,14 €	0,734	0,234	0,72 €	0,22 €	1,20	0,367	0,36 €	0,11 €	0,60	0,183
I Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive la tariffa ordinaria indicata alla lettera A è ridotta dell'80%	0,11 €	0,036 €	0,175	0,060	0,18 €	0,06 €	0,30	0,10	0,29 €	0,09 €	0,484	0,150	0,15 €	0,05 €	0,25	0,084
		30 GIORNI	COEFF.	31-90 GG	COEFF.	91-180 GG	COEFF.	OLTRE 180 GG	COEFF.							
L Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del DLgs.507/93 la tassa è determinata in maniera forfettaria	FINO AD 1 KM	7,22 €	12,03	9,39 €	15,65	10,86 €	18,1	14,50 €	24,17							
	OLTRE 1 KM	10,86 €	18,1	14,10 €	23,5	16,30 €	27,16	21,70 €	36,16							

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100mq, per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq in ragione del 25% e per la parte eccedente i 1000mq in ragione del 10%.

Il canone è commisurato all'occupazione espressa in mq e in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore

Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare

TARIFE AREE MERCATALI AL MQ AL GIORNO PER OCCUPAZIONI
PERMANENTI CON CONVENZIONE

TARIFE

CATEGORIA I	CATEGORIA II
0,280 €	0,090 €

Le tariffe di cui sopra vengono ridotte del 50% se il versamento viene effettuato in un'unica soluzione entro il 31/3

TARIFE AREE MERCATALI AL MQ AL GIORNO PER OCCUPAZIONI
PERMANENTI SENZA CONVENZIONE (SPUNTISTI)

TARIFE PER MQ

RIBOLLA	10,00 €
ROCCASTRADA	9,00 €
ROCCATEDERIGHI E TORNIELLA	3,50 €

PUBBLICITA'

TARIFFA PREVISTA PER SUPERFICI FINO AD 1 METRO QUADRATO E PER ANNO SOLARE								
TIPO	1 mese o frazione	COEFF.	2 mesi o frazione	COEFF.	3 mesi o frazione	COEFF.	1 anno	COEFF.
ORDINARIA	1,15	1,92	2,30	3,84	3,45	5,75	11,40	0,38
LUMINOSA	2,75	4,58	5,50	9,17	8,25	13,75	27,30	0,91

TARIFFA PREVISTA PER SUPERFICI SUPERIORI AL METRO QUADRO E PER ANNO SOLARE								
TIPO	1 mese o frazione	COEFF.	2 mesi o frazione	COEFF.	3 mesi o frazione	COEFF.	1 anno	COEFF.
ORDINARIA	1,36 €	2,27	2,73 €	4,55	4,10 €	6,84	13,65 €	0,455
LUMINOSA	2,75 €	4,58	5,50 €	9,17	8,25 €	13,75	27,30 €	0,91

MAGGIORAZIONI:

Tra mq 5,5 e 8,50 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

Sopra mq 8,5 la tariffa è maggiorata del 100%

TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI ADIBITI A TRASPORTO DI AZIENDA		COEFF.
Autoveicoli con portata superiore a 30 Q.li	€ 90,00	150
Rimorchi con portata superiore a 30 Q.li	€ 90,00	150
Autoveicoli con portata inferiore a 30 Q.li	€ 60,00	100
Rimorchi con portata inferiore a 30 Q.li	€ 60,00	100
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti tariffe	€ 30,00	50

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI PER SUPERFICI FINO AD 1 MQ								
	1 mese o frazione	COEFF.	2 mesi o frazione	COEFF.	3 mesi o frazione	COEFF.	1 anno	COEFF.
	3,35 €	5,58	6,70 €	11,16	10,00 €	16,67	33,06 €	1,102

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI PER SUPERFICI SUPERIORI AD 1 MQ								
	1 mese o frazione	COEFF.	2 mesi o frazione	COEFF.	3 mesi o frazione	COEFF.	1 anno	COEFF.
	4,00 €	6,67	8,00 €	13,34	12,00 €	20	39,69 €	1,323 €

TARIFFA PREVISTA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE								
	Fino a 15 gg	COEFF.	Fino a 30 gg	COEFF.	Fino a 45 gg	COEFF.	Fino a 60 gg	COEFF.
	13,65 €	22,75	27,30 €	45,50	40,95 €	68,25	54,60 €	91

TARIFFA PER PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI, MEDIANTE SCRITTE E STRISCIONI			
Tariffa al giorno	60,00 €	COEFF.	100

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI O SIMILI			
Tariffa al giorno	30,00 €	COEFF.	50

DISTRIBUZIONE ANCHE CON VEICOLI DI VOLANTINI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI			
Tariffa al giorno	3,00 €	COEFF.	5

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (LOCALE PUBBLICO)			
Tariffa al giorno	7,50 €	COEFF.	12,5

PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFE PER OGNI FOGLIO 70X100 O FRAZIONE E FINO AD 1 MQ

Manifesti cm 70x100 - fogli 1

	TARIFFA	COEFF.
Tariffa per i primi 10 giorni	1,03 €	1,72
Tariffa per ogni periodo successivo di 5gg o frazione	0,31 €	0,517

GIORNI	Fino a 10 gg	15 gg	20 gg	25 gg	30 gg
TARIFFA	1,03 €	1,34 €	1,65 €	1,96 €	2,27 €

TARIFFE PER SUPERFICI SUPERIORI AD 1 MQ

	TARIFFA	COEFF.
Tariffa per i primi 10 giorni	1,25 €	2,084
Tariffa per ogni periodo successivo di 5gg o frazione	0,37 €	0,62

Manifesti cm 100x140 - fogli 2
Manifesti cm 140x200 - fogli 4

GIORNI	Fino a 10 gg	15 gg	20 gg	25 gg	30 gg
TARIFFA	1,25 €	1,62 €	1,99 €	2,37 €	2,74 €

Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli	50%
Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	50%
Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da oltre 12 fogli	100%
Diritto minimo per ogni Affissione d'urgenza	€ 25,82

1_ La Tariffa del servizio delle Pubbliche Affissioni è ridotta della metà:

- a - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione
- b - per i manifesti di Comitati, Associazioni, Fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di Lucro
- c - per i manifesti relativi ad attività politiche, Sindacali e di Categoria, Culturali, Sportive filantropiche e Religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
- d - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici , religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
- e - per gli annunci mortuari

2_ I manifesti di cui al punto 1, dalla lettera A alla lettera D, beneficiano della riduzione anche se riportano le indicazioni della sponsor

3_ Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza